



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**“L’approccio sistemico dell’Amministrazione per
l’applicazione degli strumenti innovativi introdotti dal
Reg. (CE) 1224/2009”**

*Maria Severina Liberati
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura*

CONTESTO

Nel contesto della P.C.P. la ratio del regolamento controlli e' di armonizzare e semplificare la normativa esistente, anche internazionale: dal regolamento mediterraneo al Reg. (CE) 1005/2008, teso ad eliminare e prevenire la pesca illegale, lo scopo e' raggiungere uno sfruttamento sostenibile della risorsa per garantire migliori condizioni socioeconomiche e ambientali dell'intero settore, favorendo maggiore redditi, multifunzionalità dell'impresa ittica e ricambio generazionale.



Reg. (CE) 1224/09

Il sistema dei controlli non deve intendersi necessariamente con una valenza punitiva, ma come un valido strumento di controllo del mercato a garanzia dei consumatori che sono indotti ad acquistare di più.



quindi come importante strumento di rilancio del settore e di tutela degli operatori onesti.



Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

- Il decreto è ripartito in tre Titoli:

Titolo I: Attività di pesca professionale, non commerciale e acquacoltura ;

Titolo II: Sanzioni;

Titolo III: Disposizioni finali;

Allegato I: Punti assegnati in caso di infrazioni gravi.



Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

- **Gli obiettivi:**
 - Ricambio generazionale;
 - Semplificazione normativa del settore;
 - Sviluppo sostenibile del settore e gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
 - Armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di controlli e frodi nel settore;
 - Armonizzazione della normativa relativa alla pesca professionale.



Art. 22

Autorità competente

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo e si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto quale Centro di controllo nazionale della pesca.

A tal fine ha avviato la messa a punto di adempimenti per il migliore e più efficace funzionamento del sistema istituito a livello comunitario.



Iniziative di collegamento

- Videoconferenze con le Direzioni Marittime anche come attività di formazione in merito agli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione nonché al funzionamento della procedura informatica per il caricamento dei documenti da parte delle competenti Autorità marittime;
- Conferenza di servizi con le Forze di polizia che effettuano i controlli ai sensi del D.lgs. n.4/2012 in merito agli adempimenti connessi all'attuazione dei provvedimenti emanati dal Mipaaf.



Controlli alla commercializzazione

D.M. 10 novembre 2011 :

Individuazione di sistemi e procedure al fine di consentire agli operatori del settore di poter operare sul mercato nel rispetto della normativa comunitaria

D.D. 28 dicembre 2011:

Adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, in particolare, adempimenti, previsti a carico degli operatori, relativi alle note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto



D.M. 10 novembre 2011 Art. 8

Documento di trasporto

Il documento di trasporto deve essere compilato e trasmesso dal vettore all'Autorità marittima competente per luogo di sbarco entro 48 ore dal caricamento del prodotto.

I vettori sono esonerati dagli obblighi connessi alla trasmissione del documento di trasporto qualora il trasporto avvenga entro l'area portuale o comunque entro un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.





Procedura di registrazione

L'art.5 del D.M. 10 novembre 2011 e l'art.4 del D.D. 28 dicembre 2011, individuano la procedura di registrazione degli operatori che hanno l'obbligo di compilare e trasmettere le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Gli operatori sono tenuti a registrarsi tramite il sito www.controllopesca.politicheagricole.it, cui si può accedere anche attraverso un banner presente sul portale www.politicheagricole.gov.it

BANNER



Inoltre l'Amministrazione ha predisposto un servizio di **HELP-DESK TELEFONICO** ed **INFORMATICO**:

06.5908.4416 – 4609 – 4603

notedivenditapesca@mpaaf.gov.it
assunzioneincaricopesca@mpaaf.gov.it
documentoditrasportopesca@mpaaf.gov.it



Dichiarazioni di assunzione in carico

Gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che hanno un fatturato annuo per le prime vendite inferiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco.

- Formato elettronico tramite l'apposita sezione del sito;
- Formato cartaceo tramite presentazione alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.



Dichiarazioni di assunzione in carico

Gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che hanno un fatturato annuo per le prime vendite superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco.

- Formato elettronico tramite l'apposita sezione del sito



Note di vendita

Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita.

La responsabilità di compilazione e trasmissione delle note di vendita è in capo all'acquirente.

- Formato elettronico tramite l'apposita sezione del sito;
- Formato cartaceo presentazione alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco (quando questo coincide con il luogo in cui è effettuata la prima vendita).



D.M. 10 novembre 2011

Art. 7, comma 2

Note di vendita

Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita.

➤ Formato elettronico tramite l'apposita sezione sito.

Prima Fattispecie Operativa





Seconda Fattispecie Operativa




Terza Fattispecie Operativa






Interventi nazionali attuativi degli artt. 9, 15, 22 e 24 del Reg. (CE) 1224/09



Il Reg. (CE) 1224/09 prevede che lo Stato membro possa avvalersi della facoltà di esentare le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 che operano nelle acque territoriali o che fanno rientro in porto entro le 24 ore dalla partenza.



D.M. 1 marzo 2012




vengono disciplinate nel dettaglio le esenzioni e le relative modalità di applicazione, dagli obblighi di installazione del sistema di controllo dei pescherecci; di compilazione e trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca; di compilazione e trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo; di compilazione e trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco.



Interventi nazionali attuativi del Titolo VIII del Reg. (CE) 1224/09 Esecuzione delle norme

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010*”



Disciplina in maniera compiuta la materia delle sanzioni introducendo il sistema di licenza a punti nonché il sistema di punti per il comandante in osservanza con quanto previsto dall’articolo 92 del Regolamento.

Sistema di punti per infrazioni gravi

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010”

Attuazione della delega legislativa:

Sistema sanzionatorio – licenza a punti – adeguamento dell’Italia alla normativa comunitaria

Autorità competente ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Regolamento Controlli: Mipaaf – Direzione generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura, che si avvale del Centro di controllo nazionale della pesca: Corpo delle Capitanerie di Porto



Il sistema di punti è applicato solo per infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) n. 1005/2008: non si riferisce a qualsiasi violazione, ma solo a quelle più impattanti dal punto di vista della tutela delle risorse e caratterizzate da particolare disvalore (es.: pesca senza licenza, falsificazione di contrassegni di individuazione delle unità da pesca, occultare elementi di prova relativi a un'indagine,...).



Sistema di punti per infrazioni gravi

DD.MM. 29.02.2012

In data 29 febbraio 2012 sono stati adottati due decreti ministeriali che individuano rispettivamente le procedure per l'applicazione del sistema di punti per la licenza di pesca e per il titolo abilitativo del comandante.

La procedura adottata ricalca le previsioni di cui alla Legge 689/1981: l'assegnazione dei punti e le eventuale sospensione o revoca della licenza, vengono applicate soltanto a seguito del perfezionamento della procedura prevista dall'ordinamento a tutela del diritto di difesa.



- La prima soglia per la sospensione della licenza si raggiunge all'applicazione di 18 punti.
- L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.

PUNTI	PERIODO DI SOSPENSIONE
18	2 MESI
36	4 MESI
54	8 MESI
72	1 ANNO
90	REVOCA



CANCELLAZIONE PUNTI

Possibilità di ottenere la cancellazione totale dei punti decorsi tre anni dal compimento dell'ultima infrazione grave commessa o la cancellazione di 2 punti aderendo alle iniziative di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.



COMPORAMENTI PREMIALI

Art. 18 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4

Possibilità di ottenere la cancellazione di 2 punti ponendo in essere comportamenti premiali, quali:

- Il successivo utilizzo del sistema di controllo dei pescherecci '*vessel monitoring system*' – VMS o registrazione e trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligati all'uso di tali tecnologie;



Art. 18 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4

- La partecipazione ad una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;
- Entrare a far parte di un'organizzazione di produttori e accettare un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;



Art. 18 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4

- Partecipare ad una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.



STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE

Il sistema a punti non risulta di per sé limitativo dell'attività di pesca professionale, ma, al contrario, mira a contrastare il ripetersi di gravi violazioni alle norme di tutela delle risorse e consente di colpire direttamente gli imprenditori ittici che violano i principi della politica comune della pesca ed al contempo garantisce gli imprenditori virtuosi che vedono incrementare il valore della propria attività professionale.